

RENDICONTO ESERCIZIO 2015

ALLEGATO F

- prospetto che dimostra il rispetto delle misure di contenimento della spesa di cui al D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010);

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010)

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 5, comma 5	5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 , inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.	Trattamento amministratori con doppio incarico (Norma applicabile dal 31.05.2010 data di entrata in vigore del d.l. 78/2010)		Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	Il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali, per l'anno 2015, è stato determinato in € 18,00 a Seduta (delibera di G.C. n. 178 del 29/07/2015).

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 5, comma 6	<p>6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente." b) al comma 8: 1) è soppressa la lettera e);</p>	L'importo dell'indennità di funzione dei consiglieri sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno che avrebbe dovuto essere adottato entro 120 dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010		Vincolo che sarà applicato all'atto dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che avrebbe dovuto essere adottato entro 120 dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010, nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	L'importo medio percepito da un Consigliere Comunale nell'ambito di un mese, per l'anno 2015, è stato pari a circa € 13,00 (nettamente al di sotto di un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco).

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art 5, comma 7	7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. (4)	Riduzione tetto massimo indennità di carica amministratori (La riduzione dei compensi sarà comunque effettuata con decreto del Ministro dell'interno entro 120 dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010)	Cap. 20/1 Impegnato 2010 € 102.554,40	78.890,40	IMPEGNATO 2015 78.890,40
			Cap. 30/1 Impegnato 2010 € 8.914,53	7.233,69	6.823,84
			Cap. 20/2 Gettoni presenza Impegnato 2010 € 3.500,00	1.700,00	1.386,00

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 5, comma 8, lett. b)	<p>All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,".</p>	<p>In vigore dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 (Le indennità di missione previste per gli amministratori che si recano fuori sede per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche sono abrogate)</p>		Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE
LEGGE 122/10, Art. 5, comma 9	<p>9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:</p> <p>a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "è dovuto";</p> <p>b) sono soppresse le parole: ", nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,".</p>	<p>In vigore dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010</p> <p>Rimborso spesa amministratori:</p> <p>1/5 costo benzina per viaggio</p>		Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
		80% tetto max per soggiorno (sono abrogati i rimborsi forfetari per spese diverse da quelle di viaggio determinati con decreto ministeriale spettanti agli amministratori locali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune)			
LEGGE 122/10, Art. 5 comma 11	11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta. (7)	In vigore dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 Trattamento amministratori con doppio incarico (Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta)		Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 3	3. Fermo restando quanto previsto dall' <i>art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i> , a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell' <i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> , incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all' <i>articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio	Organi istituzionali, di controllo, comitati e commissioni: -10% sullo stabilito nel 2010 (al 30/04/2010)	Cap. 20/4 Revisore dei Conti Impegnato 2010 € 11.311,97 (vedi det. 1497/10)	€ 10.371,57 (IVA al 22% compresa)	€ 10.350,33 (IVA al 22% compresa)
			Cap. 20/7 Nucleo di valutazione Impegnato 2010 € 12.744,00	€ 10.840,95 (IVA al 22% compresa)	€ 10.673,94 (IVA al 22% compresa)
			Cap. 20/12 Commissioni Impegnato 2010 € 2.000,00	1.100,00	ZERO

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 7	7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell' <i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> , incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Il taglio decorre dall'anno 2011 Studio e consulenze -80% sull'impegnato 2009 Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo: per gli studi e incarichi di consulenza : un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010;	Impegnato 2009 € 5.660,40 riferito ai soli incarichi di studio, ricerca e consulenza (imp. n. 833/09, n. 2187/09, n. 394/09), con esclusione degli incarichi di collaborazione, precedentemente conteggiati, per i quali viene disposto specifico ed ulteriore vincolo. Vincolo 2013=1.132,08 Vincolo 2014=905,66 Vincolo 2015=679,25	Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione, con applicazione del tetto limite di €679,25 di cui risultano stanziati nel bilancio 2015 € ZERO.	€3.669,72 VINCOLO COMPLESSIVAMENTE RISPETTATO AVUTO RIGUARDO A QUANTO CHIARITO DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON LA SENTENZA N. 139 DEL 2012, NONCHÉ DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA, NELLE OSSERVAZIONI SUL RENDICONTO 2011 DEL COMUNE DI UGENTO, ALLEGATE ALL'ORDINANZA N. 84/2013 (VEDI PROSPETTO "DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO COMPLESSIVO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E COMMI DA 12 A 14 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 122/2010")

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
		<p>Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, nuovamente sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - max 4,2% Spesa personale < a 5 ml di euro - max 1,4% Spesa personale > o = a 5 ml di euro 			

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
		<p>IL PRESENTE VINCOLO NON RIGUARDA GLI INCARICHI NON AVENTI NATURA DISCREZIONALE, MA CONSISTENTI NELLA RESA DI SERVIZI (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GLI INCARICHI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CONTEMPLATI AGLI ARTT. 90 E 91 DEL D.LGS. N. 163/2006) NÉ RIGUARDA GLI INCARICHI CONFERITI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE, QUALORA NON VI SIANO UFFICI O STRUTTURE A CIÒ DEPUTATI, GLI INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE, GLI APPALTI E LE ESTERNALIZZAZIONI DI SERVIZI, NECESSARI PER RAGGIUNGERE GLI SCOPI DELL'AMMINISTRAZIONE.</p>			

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 8	<p>8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'<i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti,</p>	<p>Il taglio decorre dall'anno 2011</p> <p>Spesa rappresentanza, convegni e mostre, pubblicità, pubbliche relazioni (coppe, medaglie, corone, ecc.)</p> <p>-80% dell'impegnato 2009.</p> <p>Per spese di rappresentanza sono da intendersi, secondo autorevole dottrina e il consolidato orientamento della giurisprudenza, le spese che abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente; - sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; - rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla quantificazione del soggetto destinatario dell'occasione di spesa; <p>rispondenza a criteri di</p>	<p>Da una ricognizione più analitica volta a verificare le spese sostenute nel 2009, circoscrivibili alle predette indicazioni dell'autorevole dottrina e al consolidato orientamento della giurisprudenza, è stato quantificato un tetto di spesa pari ad € 2.704,60.</p>	ZERO	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
	Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da . disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia				
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 9	<p>9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'<i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.</p> <p>10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'<i>articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81</i> convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 3 agosto 2007, n. 127</i>.</p>	<p>Sponsorizzazione passiva: -100% della spesa 2010.</p> <p>Così come chiarito dall'ANCI , il concetto di sponsorizzazione dovrebbe intendersi in senso atecnico “poichè, in base alla natura della norma ed agli scopi che si prefigge, deve ritenersi che la disposizione si riferisca a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali, salvo differenti interpretazioni degli organi di Controllo Contabile.</p>		ZERO	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 12	12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell' <i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> , incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all' <i>art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i> , convertito con <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i> , non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli <i>articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836</i> e <i>8 della legge 26 luglio 1978, n. 417</i> e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al <i>D.Lgs. n. 165 del 2001</i> e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi	Il taglio decorre dal 31.05. 2010 Missioni: -50% dell'impegnato 2009	Impegnato 2009 € 6.000,00 Limite massimo € 3.000,00	Stanziati € ZERO	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL' AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 13	13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell' <i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> , incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.	Il taglio decorre dall'anno 2011 Formazione al personale: -50% dell'impegnato 2009	Cap. 370/18 Impegnato 2009 € 12.080,20	6.040,10	IMPEGNATO 2015 € 5.844,14, così distinto: <ul style="list-style-type: none"> - € 520,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE; - € 1.462,78 ABBONAMENTO "ANCI RISPONDE - € 272,18 BOLLETTINO "CONTABILITA', FINANZA E TRIBUTI - € 389,18 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - 3.200,00 PER CORSO AI DIPENDENTI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 6, comma 14	14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' <i>articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> , incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.	<p>Il taglio decorre dall'anno 2011</p> <p>Autovetture (acquisto, manutenzione, carburante, ecc).</p> <p>(sono esclusi gli autocarri e i vigili urbani)</p> <p>L'art. 5, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che, a decorrere dal 2013, le suddette pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;</p> <p>L'art. 15 del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), ha integralmente sostituito L'art. 5, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011</p>	<p>Impegnato 2011 riferito alle sole autovetture per acquisto di beni e prestazioni di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiat Punto (AA.GG.); - Fiat Marea (AA.GG.); - Fiat Panda (LL.PP.); - Fiat sedici (Parco) <p>€ 12.683,37</p> <p>Limite del 30% dal 01/05/2014: € 12.683,37*30% =3.805,01</p>	<p>Importo massimo assegnato per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (avuto riguardo al fatto che dal 01/01/2015 tutti gli automezzi sono immatricolati autocarri o in uso alla P.M., fatta eccezione per l'auto Fiat 16 in dotazione all'area Urbanistica)</p> <p>€ 3.805,01</p> <p>Cap. 250/2 € 2.980,46; Cap. 1050/23 € 594,55; Cap. 1080/2 € 230,00.</p>	<p>Cap. 250/2 € 2.950,00; Cap. 1050/23 € 594,55; Cap. 1080/2 € 228,91</p> <p>Totale impegnato € 3.773.46</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, ART. 7, comma 31-sexies	31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (11) (12)	<p>Segretari</p> <p>Il predetto termine è stato prorogato da ultimo dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14.</p> <p>Il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica Amministrazione e a semplificazione del 20 febbraio 2013, prevede che :</p> <ul style="list-style-type: none"> il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso dal 1° gennaio 2013 e sostituito, dalla medesima data, dalla riduzione di risorse spettanti agli enti locali (c. 1 art. 1); la riduzione di cui al comma 1, è effettuata dal Ministero dell'interno sui trasferimenti erariali e sulle risorse da fondo 	Cap. 80/5 Impegnato 2010 € 10.494,96	€ 7.200,00 la somma è stata stanziata per favorire il rimborso della quota a carico del Comune di Ugento da riconoscere al Comune di Martignano (capofila per la segreteria convenzio-nata), a copertura della riduzione dei trasferimenti erariali determinati nei confronti dello stesso comune capofila.	IMPEGNATO 2015 € 7.200,00 la somma è stata stanziata e impegnata per il rimborso della quota a carico del Comune di Ugento da riconoscere al Comune di Martignano (capofila per la segreteria convenzio-nata), a copertura della riduzione dei trasferimenti erariali determinati nei confronti dello stesso comune capofila.

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso di segreterie convenzionate la classe demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa (c.1 art. 2); ▪ per le sedi di segreteria convenzionata, la riduzione è operata a carico del comune capo convenzione, salva la possibilità per lo stesso di rivalersi nei confronti degli altri comuni facenti parte della convenzione (art. 3); 			

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 9, comma 1	1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14. (1)	<p>Con il D.P.R. 4 settembre 2013 (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) il presente limite è stato prorogato sino al 31/12/2014</p> <p>Spesa personale dipendente, co.co.co, interinale</p> <p>L'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, e la disciplina sulla riduzione della spesa per il personale, come definita dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della L. 296/2006, sono stati modificati dall'art. 3, comma 5, 5-quater, e 6 del decreto legge n. 90/2014, come modificato in sede di conversione in legge n. 114/2014</p>	<p>La spesa di personale del Comune di Ugento nel triennio 2011-2013 è stata la seguente (somme impegnate):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011 € 2.158.250,34; - 2012 € 2.117.633,33; - 2013 € 2.111.054,41, <p>Il valore medio del triennio, quantificato dal competente Ufficio del Personale, come evidenziato nella delibera di G.C. n. 85/2015, al netto delle voci a detrarre previste dalla vigente normativa in materia, pari ad € 2.128.979,36, rappresenta il limite di spesa.</p>	2.094.373,31	LA SPESA DI PERSONALE SOSTENUTA NEL 2015, QUANTIFICATA DAL COMPETENTE UFFICIO DEL PERSONALE AL NETTO DELLE VOCI A DETRARRE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, È PARI A € 2.029.121,21

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 9, comma 2	2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui;	Con il D.P.R. 4 settembre 2013 (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) il presente limite è stato prorogato sino al 31/12/2014		Importo stanziato pari a quello del 2010, con vincolo di riduzione da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 9, comma 2-bis	2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. (2)	<p>Con il D.P.R. 4 settembre 2013 (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) il presente limite è stato prorogato sino al 31/12/2014</p> <p>Dal 2011 e fino al 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può essere superiore a quello del 2010; - deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 	<p>il fondo per l'anno 2015, è composto da un unico importo consolidato al netto della riduzione operata ai sensi dell'art 9 c 2bis D.L 78/2010 anno 2014 (€ 7.795,20) (così come confermato dalla Ragioneria generale dello stato con la circolare n. 8 del 2015 che non è destinata alle amministrazioni locali, ma contiene un ragionamento che si può ritenere applicabile a tutte le amministrazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis) pari ad € 287.480,00 oltre all'incremento dalla RIA dei dipendenti che cesseranno nel 2015 per ad € 609,06 per un totale di € 288.089,06</p>	<p>Il fondo sarà determinato nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia.</p>	<p>IL FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2015 È STATO COSTITUITO E AMMONTA A € 288.089,06</p>

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 9, comma 4	4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.	Norma applicabile dal 31.05. 2010		Vincolo da attuare in ipotesi di ricorrenza di fattispecie rientranti nell'ambito di quanto contemplato dalla presente disposizione	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE.
LEGGE 122/10, Art. 9, comma 17	17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 .	Dal 2010 al 2012 Prorogato fino al 2017 (art. 1 comma 452 legge di stabilità 2014)		Lo stanziamento di bilancio non prevede ulteriori incrementi contrattuali differenti dalla sola indennità di vacanza contrattuale	NON SONO STATI PREVISTI ULTERIORI INCREMENTI CONTRATTUALI DIFFERENTI DALLA SOLA INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE.

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
LEGGE 122/10, Art. 9, comma 28	28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.	Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche sulle spese per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate: - max 4,5% Spesa personale < a 5 ml di euro; - max 1,1% Spesa personale > o a 5 ml di euro.	Dalle verifiche di ricostruzione della spesa del personale a tempo determinato – Co.Co.Co., sostenuta nell'anno 2009, effettuata dal competente Ufficio al personale, è emerso che la spesa complessivamente impegnata è pari a euro 82.116,48, così distinta: - € 4.296,63 per assunzioni a tempo determinato; - € 58.307,85 per Co.Co.Co. ; - € 19.512,00 per assunzione Vigili Stagionali, finanziate mediante i proventi derivanti dall'applicazione del codice della strada. Il limite della spesa 2015, pari al 100% della spesa sostenuta nel 2009 è pari a € 82.116,48 (vedi deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, N. 2/SEAUT/2015/QMIG)	Per assunzione vigili stagionali Cap. 460/12 € 42.270,29 Cap. 460/13 € 11.676,94 Cap. 500/4 € 3.592,97 per un totale di euro 57.540,20 per assunzione ex art. 110 resp urbanistica Cap. 240/1 € 16.364,31 Cap. 240/2 € 4.448,64 Cap. 270/1 € 1.390,97 per un totale di euro 22.203,92 Per attribuzione mansioni superiori € 2.290,00 Per un totale generale pari ad € 82.034,12	La spesa sostenuta per l'assunzione dei vigili stagionali, così come quantificata dal competente Ufficio Personale, è pari ad € 82.022,28, così distinta - € 57.295,66 Per assunzione vigili stagionali; - € 21.985,44 per assunzione ex art. 110 resp urbanistica; - € 2.741,18 per attribuzione mansioni superiori;

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
	<p>A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p>				

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
	Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilit� erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalit� previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo � computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalit� nel triennio 2007-2009.			ZERO	ZERO

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
dall'articolo 12, comma 1-ter	1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.	acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità. (circolare n.19/2014 della ragioneria generale dello stato), a chiarimento delle modalità applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del dl n. 98/2011, riportate dal decreto Mineconomia 14.2.2014).		Non è stata inserita alcuna previsione di spesa, avuto riguardo al fatto che il divieto in esame non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili e terreni effettuati per pubblica utilità	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
Art. 1, comma 141	Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti.		<p>Titolo II, intervento "05" – media impegni di spesa per acquisto mobili e arredi per gli anni 2010 e 2011</p> <p>€ 791,30</p>	€ ZERO	Impegnato € ZERO

Riferimento normativo	Descrizione norma	Descrizione limite	Base di calcolo	Stanziamiento assestato 2015	Dimostrazione rispetto del limite
Art. 1, comma 143	143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.	Dal presente limite sono esclusi gli autocarri (il limite si riferisce alle autovetture), nonché le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (ivi compresi i Vigili Urbani), già esclusi dall'Art. 6, comma 14 della LEGGE 122/10.	€ ZERO	€ ZERO	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE.
Art. 1, comma 146	Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.		€ ZERO	€ ZERO	VINCOLO RISPETTATO IN ASSENZA DI RICORRENZA DI FATTISPECIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUANTO CONTEMPLATO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO COMPLESSIVO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E COMMI DA 12 A 14 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 122/2010

(Avuto riguardo a quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 2012, nonché dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, nelle osservazioni sul rendiconto 2011 del Comune di Ugento, allegate all'ordinanza n. 84/2013)

Tipologia di spesa	riferimento	Riduzione di spesa	Limite di spesa	Stanziamiento Bilancio 2015	Impegnato a consuntivo
Studi e consulenze	Limite di spesa del 2014: € 90566	25%	679,25	Stanziato: € ZERO	€3.669,72
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Rendiconto 2009: € 2.704,60	80%	540,92	Stanziato: € ZERO	ZERO
Sponsorizzazioni	-	100%	-	Stanziato: € ZERO	ZERO
Missioni	Rendiconto 2009: € 6.000,00	50%	3.000,00	Stanziato: € ZERO	ZERO
Formazione	Rendiconto 2009: € 12.080,20	50%	6.040,10	Stanziato: € 6.040,10	€5.844,14
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture	Rendiconto 2011: € 12.683,37	70%	3.805,01	Stanziato: € 3.805,01	€ 3.773,46
Totale	34.373,83		14.291,69	9.845,11	€ 13.287,32